



COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO
PROV. DI L'AQUILA

ORIGINALE

Registro Generale n. 45

ORDINANZA SINDACALE

N. 45 DEL 23-11-2020

Oggetto: chiusura scuola dell'infanzia E. Bonitatibus

L'anno duemilaventi addi ventitre del mese di novembre, il Sindaco CARRARA ANTONIO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e poi prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione del 26 giugno 2020, n. 39, recante "Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021";
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione del 6 agosto 2020, n. 87, recante «Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento del Covid 19»;

Vista la nota del Ministero della Salute "COVID-19: Indicazione per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena" del 12 ottobre 2020, prot. n. 32850;

Visto il DPCM 3 novembre 2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n 102 del 16.11.2020;

Considerato che:

nel territorio comunale si sta registrando un numero rilevantisimo di contagi da COVID-19; nonostante le misure di prevenzione finora adottate abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione da COVID-19, allo stato l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste ed è in progressivo aumento la diffusione del virus;

il fenomeno ha coinvolto anche la popolazione scolastica con l'isolamento e sorveglianza attiva dei bambini, delle bambine e delle docenti della scuola dell'infanzia a partire dal 10 novembre e fino al 23 novembre;

con ordinanza n 44 del 20.11.2020 è stata disposta la chiusura della Scuola Primaria "Ermanno Bonitatibus" di Pettorano sul Gizio;

dalle informazioni assunte la positività iniziale rilevata nella scuola dell'infanzia ha determinato ulteriori contagi;

in alcune delle famiglie di bambini frequentanti la scuola dell'infanzia sono stati accertati casi positivi di familiari;

la Regione Abruzzo ha deciso di avviare nei prossimi giorni uno screening di massa nella provincia dell'Aquila che consentirà di rilevare eventuali positivi asintomatici;

allo stato sussiste l'urgenza di tutelare con tempestività la salute della popolazione, vista la situazione eccezionale e straordinaria dell'emergenza sanitaria in atto, suscettibile di evoluzione negativa;

Constatata la grave situazione che si registra nella erogazione dei servizi sanitari presso l'Ospedale Civile di Sulmona e negli altri ospedali della Provincia;

Ravvisata l'urgenza e la necessità di dover intervenire, in via preventiva e precauzionale, a tutela della salute pubblica mediante l'adozione di provvedimenti finalizzati a contrastare e prevenire il propagarsi dell'epidemia da COVID-19 all'interno della Scuola dell'Infanzia;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla chiusura della scuola dell'Infanzia di Pettorano; Atteso che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica ai sensi dell'art. 32 della Legge 833/78 e dell'art. 117 del D.lgs. 112/98 le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Visto l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale";

Visto l'art 50, comma 6, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale "in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti...";

Visti gli articoli 32 e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

Ritenuto che nella circostanza ricorrono le condizioni e i presupposti per l'adozione di provvedimenti ai sensi del citato art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

1. La chiusura della Scuola dell'infanzia di Pettorano Sul Gizio a decorrere dal 24.11.2020 e fino al 3 dicembre 2020 o alla diversa data stabilita dal Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL 1 Area Peligno Sangrina;
2. Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale;

FA OBBLIGO

alle Autorità preposte di porre in essere tutti i controlli necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità e del rispetto dei dettami della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR di L'Aquila entro sessanta giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO
Dott. ANTONIO CARRARA

